

PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023 E SMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE MASTERCLASS ED EVENTI E PRESTAZIONI DI NATURA ACCESSORIA E SERVIZIO DI NOLEGGIO DI STRUMENTI MUSICALI E ATTREZZATURE VARIE PER I PERCORSI FORMATIVI “CANZONE, TEATRO E MULTIMEDIALE” NELL’AMBITO DEL PROGETTO “OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI” PER IL BIENNIO FORMATIVO 2025-2026

Capitolato d'oneri

CIG B59028D022

CUP F81D24000140009

ARTICOLO 1 (Finalità e oggetto dell'appalto dell'accordo quadro)

La presente gara ha per oggetto l'individuazione di un operatore economico per la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 71, del D.lgs. n. 36/2023 e smi per il servizio di realizzazione delle masterclass ed eventi e prestazioni di natura accessoria, servizio di noleggio di strumenti musicali e attrezzature varie per i percorsi formativi "canzone, teatro e multimediale" nell'ambito del progetto "Officina delle arti Pier Paolo Pasolini" - biennio formativo 2025-2026.

Con propria determinazione Dirigenziale G08356 del 21.06.2024 la Regione Lazio ha approvato formalmente il progetto esecutivo denominato "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini" - Triennio 2025/2027 trasmesso agli uffici DiSCo con nota protocollo 0005860 del 26/06/2024 – CUP F81D24000140009.

Con la stessa Determinazione sono stati definiti gli importi da impegnare per l'intero progetto: Impegno di spesa complessivo di € 4.871.000,00, sui capitoli U0000A43107 U0000A43108 U0000A43109, in favore di Lazio Disco (codice creditore 88300). Esercizi finanziari 2024, 2025, 2026, 2027. SIGEM 24010D.

In sostanza, la Regione Lazio, anche alla luce delle precedenti esperienze formative realizzate con il progetto di cui sopra, ha affidato a DiSCo Lazio la realizzazione del progetto attraverso il quale i giovani in possesso di talento e passione abbiano una reale possibilità di acquisire conoscenze e competenze al fine di inserirsi nel mondo dello spettacolo e dell'audiovisivo.

A tal proposito, il progetto che Disco, in qualità di beneficiario dell'iniziativa, propone, è articolato in 3 percorsi biennali di alta formazione della durata di n. 2000 ore ciascuno ed un'annualità sperimentale di Labor Work nei settori della Canzone, del Teatro e del Multimediale.

Ogni anno formativo prevede 1.000 ore di cui 700 di didattica, 100 di laboratorio e 200 di autoformazione per ogni settore - attraverso esperienze concrete e sul campo, che prevedano lo svolgimento di parte delle attività formative in esercitazioni pratiche e in laboratori di canzone, teatro e multimediale e con la realizzazione di spettacoli di fronte al pubblico quindi vere e proprie esibizioni.

La priorità che si pone l'Amministrazione nella realizzazione e gestione del progetto in questione è di corredare l'offerta formativa di una attività collaterale che si sostanzia nell'organizzazione di masterclass di alto livello e di eventi/festival aperti al pubblico con la partecipazione dei discenti.

A tal fine si rende necessario procedere mediante l'istituto dell'Accordo Quadro e potersi in tal modo dotare di uno strumento contrattuale dinamico.

Gli aspetti tecnici, operativi e le modalità di esecuzione dei servizi/forniture oggetto della presente procedura saranno meglio dettagliate nei singoli contratti specifici/ordinativi che l'Amministrazione formalizzerà con l'Appaltatore secondo le previsioni del presente Capitolato.

Potranno essere oggetto di affidamento specifico anche tutti i servizi che si rendessero necessari per il loro carattere di complementarietà, analogia e funzionalità all'oggetto del presente Accordo le cui caratteristiche sono esplicitamente dettagliate nella documentazione afferente i singoli appalti formalizzati successivamente con l'Appaltatore.

L'appaltatore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del presente Accordo quadro saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli contratti di appalto specifici/ordinativi, così come la relativa durata, il luogo di esecuzione e la quantità degli stessi.

ARTICOLO 2 (Importo presunto e durata dell'accordo quadro)

Il valore (o quantità) stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del valore presunto degli eventuali appalti specifici/prestazioni che, presuntivamente, verranno affidati al medesimo operatore economico individuato, è pari presuntivamente ad **€ 670.245,90**, IVA esclusa, dalla data di stipula del contratto fino al 31 dicembre 2026, così suddiviso:

Tab. 1

ELENCO ATTIVITA'	IMPORTO COMPLESSIVO DELLE PRESTAZIONE PER IL PERIODO DI VIGENZA DELL'ACCORDO QUADRO (IVA esclusa)
1. Servizio di realizzazione di masterclass, eventi, festival e servizio di noleggio di strumenti musicali, attrezzature varie, prestazioni di natura accessoria per i percorsi formativi (Canzone, Teatro e Multimediale)	€ 594.221,31
2.Prestazioni/forniture extracontrattuali (legate alle prestazioni di cui al punto precedente 1)	€ 76.024,59
TOTALE	€ 670.245,90

L'importo a base di gara non comprende i costi della manodopera e di sicurezza aziendale interni poiché trattasi di servizi di natura intellettuale.

Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero e non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza.

L'appaltatore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro (compresi tutti gli eventuali oneri ad essere correlati) saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli contratti di appalto specifici/ordinativi, così come la relativa durata, il luogo di esecuzione e la quantità degli stessi.

Gli importi sopra riportati hanno la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed hanno carattere presuntivo; infatti il presente affidamento potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico dell'Amministrazione e senza che i concorrenti o l'aggiudicatario possano vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso il valore dei singoli appalti applicativi /specifici sia inferiore a quello descritto nella tabella n. 1 del presente articolo.

I concorrenti o l'aggiudicatario, inoltre, non potranno vantare titolo alcuno o risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso di mancata attivazione e/o interruzione del servizio in Accordo Quadro da parte dell'Amministrazione e dei singoli appalti applicativi/ordinativi.

L'Appaltatore riconosce ed accetta che l'importo del presente Accordo è da considerarsi quale importo massimo di spesa e che lo stesso (qualora siano attivati tutti gli appalti applicativi/ordinativi fino al raggiungimento totale del valore del presente Accordo quadro) remunera tutte le attività che l'Appaltatore rinunciando sin da ora a

richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo e o somma.

L'Amministrazione non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo del presente Accordo quadro che è un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante per il calcolo della soglia di cui all'art. 14 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs 36/2023.

L'Amministrazione non è vincolata a stipulare nel periodo di durata del presente Accordo, contratti di appalto/ordinativi che esauriscono, in tutto o in parte, l'oggetto del presente Accordo. L'Amministrazione, potrà, altresì, esaurire l'oggetto del presente Accordo in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto dal presente Capitolato; in tali casi l'appaltatore non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale. L'Appaltatore è, invece, vincolato a stipulare i singoli Contratti di appalto/ordinativi specifici, alle condizioni di aggiudicazione del presente Accordo, secondo le modalità di cui agli articoli successivi del presente Capitolato.

L'efficacia dell'Accordo quadro decorrerà dalla data di stipulazione del contratto fino al 31 dicembre 2026 salvo, invece, che tale importo massimo previsto nella Tab. n. 1 venga raggiunto in un termine minore (il contratto relativo all'Accordo quadro, in tal caso, cesserà di produrre effetti).

Ove, alla scadenza del termine di cui al comma che precede (31 dicembre 2026), fossero ancora in corso prestazioni richieste con i Contratti di Appalto stipulati tra le parti in esecuzione del presente Accordo, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal Contratto di appalto per l'ultimazione dei relativi servizi.

La protrazione della durata del presente Accordo, non darà all'appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.

Non potranno essere stipulati Contratti di Appalto dopo la scadenza del termine di durata del presente Accordo.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023 e smi, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Quando in fase di stipula dei contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), è fatta salva la facoltà dell'operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula. Quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà della stazione appaltante o dell'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del codice.

Al presente appalto si applicano le clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 60, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

ARTICOLO 3 (Modalità di esecuzione degli appalti specifici/ordinativi)

L'affidatario si impegna irrevocabilmente ad eseguire gli appalti specifici/ordinativi che verranno affidati al medesimo operatore economico individuato dalla presente procedura di gara.

I singoli appalti specifici/ordinativi, oltre a rinviare alle prescrizioni previste nel presente Capitolato, saranno

formalizzati mediante apposito scambio di lettere o scrittura privata o altre modalità stabilite dall'Amministrazione, con le quali la Stazione appaltante stessa disporrà l'ordinazione delle varie prestazioni.

Ciascun contratto di appalto specifico/ordinativo dovrà contenere, a titolo esemplificativo, le seguenti indicazioni minime:

- la prestazione attivata e l'importo economico;
- l'elencazione della quantità e del costo delle singole prestazioni, attrezzature, noleggi, etc. sulla base dei prezzi unitari risultanti dall'offerta economica formulata dall'appaltatore in sede di gara;
- l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
- la data di inizio e la durata prevista della prestazione attivata;
- il numero, la qualifica dei lavoratori/professionisti impiegati;
- eventuali aspetti esecutivi di dettaglio della prestazione attivata;
- ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente di settore.

In dettaglio gli appalti specifici/ordinativi si perfezioneranno a seguito di documentazione contrattuale (scambio di lettere e/o scrittura privata in modalità elettronica o altre modalità) con la quale l'Amministrazione esprimerà le proprie esigenze; l'affidatario eseguirà le prestazioni oggetto dell'Accordo quadro alle condizioni offerte in fase di aggiudicazione della presente procedura di gara.

L'Appaltatore, preso atto della natura dell'Accordo, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del presente Accordo, oltreché di quelle contenute nel presente Accordo e nei relativi documenti e di quelle che verranno impartite dall'Amministrazione.

L'affidatario dovrà eseguire gli appalti specifici/ordinativi presso la sede centrale di Disco o nella struttura in cui verrà eseguito il percorso didattico della progettualità (presso la Residenza universitaria ubicata al CIVIS, Viale del Ministero degli Affari Esteri n. 6, Roma).

Criteri minimi ambientali

La documentazione di gara è stata elaborata tenendo in considerazione il DM 19 ottobre 2022 (G.U. n. 282 del 2 dicembre 2022) con il quale sono stati adottati i "Criteri Ambientali Minimi" per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi.

In particolar modo per la realizzazione del presente appalto si richiamano i seguenti paragrafi del DM 19 ottobre 2022: 4.1.2 Riunioni operative; 4.1.3 Alloggi e strutture logistiche di supporto; 4.1.5 Comunicazione accessibile agli eventi; 4.1.6 Allestimenti e Arredi; 4.1.7 Imballaggi degli allestimenti, degli arredi, delle opere, 4.1.8 Raccolta e riuso degli allestimenti, 4.1.9 Gadget e premi, 4.1.10 Luogo dell'evento, 4.1.11 Trasporto materiali.

La verifica del rispetto dei criteri sopra elencati verrà effettuata dal direttore dell'esecuzione del contratto attraverso l'acquisizione della documentazione prevista dall'All. II.14 del Codice dei contratti e che verrà richiesta all'operatore economico aggiudicatario in fase di esecuzione contrattuale.

Ai fini dell'esecuzione contrattuale, l'operatore economico aggiudicatario **dovrà nominare un Responsabile in materia di sostenibilità** col compito di sovrintendere all'attuazione di tutte le azioni di sostenibilità, previste dai Criteri Ambientali Minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi.

ARTICOLO 4 (Modalità di esecuzione dei servizi oggetto dell'accordo quadro)

1. SERVIZIO DI NOLEGGIO DI STRUMENTI MUSICALI E ATTREZZATURE VARIE CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI

Per consentire l'efficiente realizzazione del progetto "OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI – CANZONE, TEATRO, MULTIMEDIALE", l'appaltatore su richiesta dell'Amministrazione e/o in base alle necessità dovrà fornire (con le modalità del noleggio o in alcuni casi con l'acquisto) strumenti musicali e attrezzature varie utili alla realizzazione degli eventi degli incontri e delle masterclass previste dal progetto per le tre sezioni:

- apparecchiature elettroniche e dispositivi necessari all'uso della strumentazione
- varie attrezzature di supporto
- personale qualificato e specializzato necessario alla realizzazione dell'evento

Nell'Allegato 3 – Offerta economica viene riportato un elenco esplicativo ma non esaustivo di quanto necessario alla realizzazione degli eventi.

DESCRIZIONE DEGLI EVENTI

Gli eventi da realizzare possono essere indifferentemente delle masterclass o degli incontri di natura accessoria relativi ai percorsi formativi del progetto. A titolo di esempio non esaustivo si riportano di seguito alcuni eventi tipici.

A) REALIZZAZIONE MASTERCLASS

L'Appaltatore dovrà realizzare masterclass/eventi/incontri durante il percorso didattico/formativo espletato dai docenti a favore dei discenti.

MASTERCLASS

Si intendono per *masterclass* tutte le lezioni/eventi, tenute da personalità esterne al progetto "Officina Pasolini", che hanno l'obiettivo di approfondire specifiche tematiche e materie di studio (si rinvia alle materie di cui si compone il progetto). Possono svilupparsi su una o più giornate di lezione e l'argomento delle stesse sarà stabilito dall'Amministrazione di concerto con il consulente tecnico-scientifico per ciascun percorso formativo (CANZONE TEATRO E MULTIMEDIALE) sulla base di quanto, durante il percorso, si riterrà utile approfondire ai fini di un apprendimento più completo dei discenti. L'appaltatore sarà tenuto ad organizzare tali attività coinvolgendo, in base alla tipologia di masterclass da organizzare, o artisti di chiara fama competenti nell'attività formativa prevista o professionisti e manager provenienti da settori affini alle discipline cardine del progetto Officina Pasolini in grado di guidare i partecipanti del progetto sugli argomenti in oggetto.

Per l'esecuzione di tali eventi l'appaltatore dovrà coinvolgere testimonial di fascia 1 e 2 così come di seguito indentificati:

Testimonial/MASTERCLASS fascia 1:

Personaggio di chiara fama nel panorama musicale, teatrale, settore audio video italiano o internazionale.
Vincitore di premi rilevanti.
Riconosciuto come uno tra i più importanti esponenti nel proprio campo di attività.
Con un'esperienza di almeno 10 anni nel settore di riferimento.

Testimonial/MASTERCLASS fascia 2:

Personaggio noto nell'ambiente musicale, teatrale settore audio visivo italiano
Percorso artistico e/o professionale in ascesa
Riconosciuto dai media come interessante esponente o talento emergente nel proprio campo di attività.

B) REALIZZAZIONE DI EVENTI, FESTIVAL

All'interno della programmazione delle attività a supporto della didattica, per eventi si intendono tutte quelle iniziative e/o spettacoli più o meno articolati di natura artistica, culturale e di intrattenimento. Per questa tipologia di attività è possibile prevedere l'intervento di artisti di riconosciuta fama nazionale e/o internazionale, provenienti dal settore musicale, teatrale o del settore audio visivo, o figure professionali (es. conduttori, speaker, registi, danzatori ecc.) funzionali alla realizzazione dell'evento stesso. In alcuni eventi saranno invece direttamente coinvolti i discenti in modo da fornire loro una reale possibilità di esibirsi e salire sul palco.

A differenza delle diverse attività citate (MASTERCLASS e INCONTRI), gli eventi saranno rigorosamente aperti al pubblico.

Organizzazione di Festival che prevedono esibizione da parte dei partecipanti di tutte le sezioni alla presenza di un pubblico selezionato con specifici stakeholder a seconda del settore di riferimento (produttori, manager)

EVENTI FINALI (CANZONE TEATRO E MULTIMEDIALE)

A conclusione del percorso didattico del progetto, per eventi finali si intendono quegli spettacoli di natura artistica, culturale e di intrattenimento specifici per ogni sezione, nella fattispecie concerti per quanto riguarda la Sezione Canzone, spettacoli teatrali per quanto riguarda la Sezione Teatro e rassegne di cortometraggi o film per la sezione multimediale. Per questa tipologia di attività è possibile prevedere l'intervento di artisti di riconosciuta fama nazionale e/o internazionale, provenienti dal settore musicale, teatrale o settore audiovisivo, o figure professionali (es. conduttori, speaker, danzatori ecc.) funzionali alla realizzazione dell'evento stesso. In questi eventi i protagonisti principali saranno i discenti, a dimostrazione di quanto appreso nel corso degli anni formativi.

A differenza delle diverse attività citate (MASTERCLASS e INCONTRI), gli eventi saranno rigorosamente aperti al pubblico.

Per l'esecuzione di tali incontri l'appaltatore dovrà coinvolgere ospiti di fascia 1 e 2 così come di seguito indentificati:

Ospite fascia 1:

Personaggio di chiara fama nel panorama musicale, teatrale, settore audiovisivo italiano o internazionale.
Riconosciuto come uno tra i principali artisti o esperti nel proprio genere
Con un'esperienza di almeno 10 anni nel settore di riferimento.
Eccellente performer live

Ospite fascia 2:

Personaggio noto nell'ambiente musicale, teatrale, settore audiovisivo italiano

Percorso artistico o professionale in costante ascesa

Riconosciuto dai media come personalità di riferimento nel proprio genere o interessante talento emergente

C) REALIZZAZIONE DI INCONTRI

All'interno dell'attività a supporto della didattica, all'appaltatore sarà richiesto di organizzare e realizzare incontri con esperti di settore. Gli incontri saranno occasioni in cui, grazie alla partecipazione di primari professionisti, gli studenti potranno approfondire determinati casi di studio, esemplificativi della realtà lavorativa nei settori inerenti l'offerta didattica di Officina Pasolini, o potranno entrare in contatto con le esperienze sul campo dei professionisti coinvolti. L'appaltatore sarà tenuto ad organizzare tale tipologia di attività didattica coinvolgendo, in base alla tipologia di incontro da organizzare, o artisti di chiara fama con una rilevante esperienza sul campo o professionisti e manager provenienti da settori affini alle discipline cardine del progetto Officina Pasolini.

Gli incontri saranno tenuti dai testimonial di fascia 1 e 2 sopra previsti in riferimento Masterclass.

L'appaltatore dovrà garantire tutte le attività accessorie che consentono l'espletamento delle prestazioni di cui alla lettera a) b) e c) del presente articolo.

In particolare l'appaltatore si impegna ad effettuare le seguenti attività:

RIPRESE

Per tutte le tipologie di attività da porre in essere, si può prevedere l'organizzazione riprese video (a due o tre camere) e foto da utilizzare eventualmente sia in fase di promozione delle attività di Officina Pasolini, sia per la comunicazione, sia come documentazione testimoniale (da mantenere in archivio) delle attività stesse. Sotto tale voce si intende non solo la ripresa diretta da parte delle video camere, ma anche montaggio e editing.

SUPPORTO MUSICISTI

Funzionalmente alle attività elencate nella lett. a) del presente articolo, l'appaltatore, su richiesta dell'Amministrazione o in base alle necessità, dovrà garantire la presenza di musicisti aggiunti di fascia 1 e 2.

Di seguito si indica la differenza tra musicisti di fascia 1 e 2:

Musicista fascia 1:

Lettura spartito a prima vista e ottime capacità di trascrizione

Eccellenti capacità tecniche nell'utilizzo del proprio strumento

Alta versatilità nell'esecuzione di diversi generi musicali, con conoscenza approfondita di almeno due generi (classico, pop, jazz o altro)

Diploma conservatorio o attestato corso alta formazione

Esperienza continuativa con artisti di fama nazionale e internazionale

Esperienza continuativa in contesti live e studio di alto livello

Esperienza continuativa in lavori di ensemble

Musicista fascia 2:

Buona lettura spartito e buone capacità di trascrizione
Buone capacità tecniche nell'utilizzo del proprio strumento
Buona disposizione all'esecuzione di diversi generi musicali, con conoscenza approfondita di almeno un genere (classico, pop, jazz o altro)
Attestato corso formazione di livello medio/alto
Esperienza con artisti di fama nazionale
Esperienza continuativa in contesti live e studio
Esperienza in lavori di ensemble

Si precisa che la disciplina prevista nel presente Capitolato si considera integrata dall'All.3 -Offerte economica offerto in sede di gara dal concorrente. Pertanto, l'appaltatore si impegna ad eseguire una prestazione /fornitura non prevista nel presente Capitolato ma specificatamente dettagliata nell'All. 3 -Offerta economica.

Allo stesso tempo, qualora per mero refuso fosse inserita nel presente Capitolato una prestazione non prevista nell'All 3 - Offerta economica, l'appaltatore si impegna ad eseguire soltanto le prestazioni indicate nell'Allegato precedentemente indicato.

In caso di contrasti tra i documenti contrattuali prevale l'interpretazione più conveniente per l'Amministrazione.

2.PRESTAZIONI/FORNITURE EXTRACONTRATTUALI **(legate alle prestazioni di cui al punto 1)**

Sono qualificabili come extracontrattuali, quelle prestazioni non rientranti nelle prestazioni di cui al punto 1 del presente articolo (ma ad esso strettamente afferente) non preventivamente programmabili dall'Amministrazione e/o legate ad un particolare evento e/o legate all'attività didattica del progetto (es. sceneggiature, costumi di scena, etc.).

Le attività extracontrattuali saranno gestiti sempre mediante l'attivazione di appalti specifici/ordinativi.

I corrispettivi per le attività extracontrattuali sono determinati in base a preventivi di spesa.

L'attivazione di tale tipologia di attività non risultano in alcun modo vincolanti per l'Amministrazione la quale può anche non dare seguito alle stesse, in quanto le attività extracontrattuali vengono gestite esclusivamente mediante Appalti specifici/ordinativi con le modalità sopra esplicitate e dunque sempre su richiesta dell'Amministrazione.

Iter autorizzativo per le attività extracontrattuali

Per quanto attiene agli interventi extracontrattuali, una volta ricevuta la richiesta di attivazione da parte dell'Amministrazione, è compito dell'Appaltatore effettuare una valutazione tecnico-economica dell'intervento stesso.

A tal fine, l'Appaltatore comunica all'Amministrazione un piano di attività comprensivo di "preventivo di spesa" per tutte quelle prestazioni collegate alla prestazione n.1 non specificate nell'all. 3.

Qualora l'Amministrazione intenda accettare il preventivo proposto dall' Appaltatore, è tenuta a verificare preventivamente, a cura del Direttore dell'esecuzione del Contratto/RUP, se per l'intervento sussista la copertura finanziaria all'interno del "plafond" indicato nella tab. n. 1 dell'art. 1 del presente Capitolato.

In tal caso, l'Amministrazione approva il preventivo mediante propria nota/ordinativo.

Tale documento costituisce, pertanto, il costo dell'attività che verrà recepito all'interno dell'appalto specifico.

L'Amministrazione sarà vincolata ad eseguire tutte le attività extracontrattuali con l'Appaltatore fino all'esaurimento degli importi (plafond) nella tab. n. 1 (prestazione n. 2) dell'art. 1 del presente Capitolato.

Terminato il plafond indicato nella tab. n. 1 dell'art. 1 del presente Capitolato, l'Amministrazione procederà con distinte procedure al di fuori del presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 5 (Installazione del materiale/attrezzature)

La consegna delle attrezzature e del materiale di cui al precedente articolo del presente Capitolato sarà effettuata presso la struttura indicata dall'Amministrazione a cura e spese del fornitore, secondo un calendario da concordare con la stessa.

Il servizio di consegna/montaggio/installazione è compreso nel costo del noleggio/acquisto e si intende comprensivo di ogni onere relativo a: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", montaggio, allontanamento e trasporto a pubbliche discariche dei materiali di risulta e degli imballaggi.

Tutte le attività di messa in opera del materiale/attrezzature, dovranno essere effettuate con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da non danneggiare alcunché (pavimenti, altri arredi, porte e stipiti, murature e tinteggiature, ecc.) e da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro.

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad apprestare anche tutte le opere necessarie ad evitare qualsiasi infortunio o danno anche nei confronti di terzi.

Alla fine del montaggio della fornitura (noleggio), tutti i locali interessati dovranno essere perfettamente puliti con la rimozione di tutti i residui di lavorazione. La Ditta Aggiudicataria dovrà impegnarsi a seguire un approccio dei criteri ambientali minimi per il conseguimento degli obiettivi ambientali richiamati nel Piano D'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

Tutti gli imballi e i rifiuti di lavorazione dovranno essere correttamente smaltiti a cura e onere dell'impresa aggiudicataria. Si dovranno adottare soluzioni di imballaggio per il trasporto degli elementi di allestimento e di arredo.

Qualora il materiale/attrezzature fornito, non presenti i requisiti richiesti, ne sarà ordinata la sostituzione o il riciclo.

Le verifiche ed i controlli effettuati dalla Stazione Appaltante non esimono la Ditta Aggiudicataria da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica di conformità finale.

ARTICOLO 6 (Garanzia e assistenza tecnica)

L'Appaltatore dovrà garantire il perfetto funzionamento di tutto il materiale/attrezzature, e conseguentemente la garanzia dalla data di consegna.

Il servizio di assistenza e manutenzione comprende la prestazione della mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento di ogni singolo elemento della fornitura. La garanzia comprende

assistenza tecnica del tipo "tutto incluso" e pertanto comprensiva di diritto di chiamata, costi di mano d'opera, fornitura di materiale di ricambio ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento dei prodotti forniti. Gli interventi in garanzia, atti a garantire la funzionalità dei prodotti, devono essere effettuati entro un giorno lavorativo successivo alla data di richiesta dell'intervento.

La richiesta di intervento potrà avvenire anche via pec al numero che comunicherà il fornitore prima dell'attivazione della garanzia, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì nelle ore lavorative.

Per ogni intervento tecnico sarà redatta una apposita nota sottoscritta dal personale della ditta aggiudicataria e dal Direttore dell'esecuzione del contratto nella quale dovrà essere registrato: oggetto, data e ora di intervento, giorno e ora della chiusura dell'intervento (ripristino del prodotto).

Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico con relative trasferte, parti sostitutive, etc.

ARTICOLO 7 (Proprietà dei prodotti e dei servizi)

Tutti i prodotti e servizi realizzati all'interno del progetto, sono da considerarsi di proprietà esclusiva dell'Amministrazione, e potrà utilizzare tutti i prodotti indicati nel modo che riterrà opportuno senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta da parte dell'aggiudicatario.

L'Amministrazione non assumerà alcuna responsabilità nel caso in cui la ditta aggiudicataria fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri detengano la privativa.

L'aggiudicatario assumerà l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati in equa misura) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.

ARTICOLO 8 (Obblighi della società esecutrice del servizio)

L'appaltatore, a sua cura e spese, si impegna:

- ad ottemperare agli obblighi descritti dal D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i. In caso di accertata violazione agli obblighi di cui sopra, l'Amministrazione procederà alla risoluzione contrattuale ed è autorizzato a rivalersi, mediante trattenute, sui crediti esistenti a favore della società appaltatrice, ovvero, in mancanza o insufficienza, sul deposito cauzionale.

- a rispettare quanto previsto per i dai Criteri ambientali minimi di cui al DM 19 ottobre 2022 n. 459 "Servizio organizzazione e realizzazione eventi", G.U. n. 282 del 2 dicembre 2022);

-a fornire tutti gli attestati di qualificazione o di idoneità di tutto il personale impiegato nell'esecuzione del servizio di trasporto e assistenza;

- a far fronte con tempestività e diligenza alle situazioni di emergenza che coinvolgono l'utenza, anche attivando eventuali trasporti non programmati che si rendano necessarie in casi motivati ed imprevedibili per garantire al

massimo la tutela dell'utente interessato;

- al pagamento delle imposte, tasse ed ulteriori oneri comunque derivanti dalla gestione del servizio;
- a non divulgare con nessun mezzo notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli;
- a svolgere con diligenza l'incarico affidatogli nel rispetto degli obiettivi concordati;
- durante il rapporto e dopo la cessazione dello stesso, non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico;
- fornire, all'evenienza, agli organi di revisione e controllo nazionali e comunitari tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto dell'affidamento a terzi.

Nell'esecuzione dell'appalto, l'affidatario rispetta, altresì, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

ARTICOLO 9 (Referenti delle parti contrattuali)

Nell'ambito del rapporto contrattuale, si identificano alcune figure/funzioni chiave.

Per l'Appaltatore

L'appaltatore, al momento della sottoscrizione del Contratto, dovrà nominare oltre al Responsabile in materia di sostenibilità, il Responsabile del Servizio a cui è affidata la direzione del servizio.

Il Responsabile del servizio sarà il soggetto impegnato nell'attività di coordinamento; nel caso in cui l'attività di coordinamento fosse eseguita da più coordinatori, il Responsabile del Servizio sarà il Coordinatore con almeno 5 anni di esperienza nel settore oggetto della gara ed in caso di parità sarà il più anziano nel settore oggetto della gara

Il Responsabile del Servizio così nominato sarà il referente responsabile nei confronti dell'Amministrazione, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'appaltatore. Tale Responsabile dovrà garantire la reperibilità e la disponibilità a recarsi presso l'Amministrazione quando richiesto dalla stessa.

Il Responsabile del Servizio avrà l'obbligo della reperibilità nei giorni e negli orari lavorativi del servizio e provvederà a garantire la qualità del servizio, anche attraverso la verifica della qualità percepita da operatori ed utenza, la rispondenza del servizio stesso alle prescrizioni di legge ed alla "Documentazione di gara". Questi garantirà, altresì, la massima collaborazione possibile con i Direttori dell'esecuzione del contratto nominati dall'Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del suddetto Responsabile (ferie, malattie, ecc.) l'appaltatore provvederà a nominare un sostituto.

Per l'Amministrazione

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP): svolge i compiti e funzioni previsti dalla vigente normativa di settore (art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e allegato I.2 del medesimo decreto legislativo) oltre a quelle previste dal presente Capitolato.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto: sarà l'interfaccia del Responsabile nominato dall'appaltatore del servizio. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del contratto. Svolge i compiti previsti dall'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'allegato II.14 del medesimo decreto legislativo. L'amministrazione può nominare, su indicazione del direttore dell'esecuzione e sentito il RUP, uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere, su espressa disposizione del direttore dell'esecuzione, ogni utile e complementare compito rientrante nel novero delle funzioni attribuite a quest'ultimo.

Il Direttore dell'esecuzione dovrà attivarsi per eseguire o fare eseguire tutti i controlli opportuni per il regolare svolgimento dei servizi, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie per tutti coloro che accedono ai locali adibiti ai servizi.

Le comunicazioni e gli eventuali disservizi e inadempienze contestate dal Direttore dell'esecuzione al Responsabile del Servizio si intendono come presentate direttamente all'appaltatore.

ARTICOLO 9 (Verifica di conformità)

Il contratto è soggetto a verifica di conformità per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

Le attività inerenti alla verifica di conformità saranno svolte ai sensi e con le modalità previste dall'art. 116 del D.lgs 36/2023 e dall'allegato 14.II del medesimo decreto legislativo.

ARTICOLO 10 (Garanzia definitiva)

La Ditta appaltatrice a cui sarà affidato il servizio, dovrà costituire ai sensi e con le modalità dell'art. 117, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 la "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale salvo le eventuali riduzioni previste dalla normativa vigente.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Per le previsioni normative afferenti "alla garanzia definitiva" si rinvia all'art. 117 del Codice di e contratti.

ARTICOLO 11 (Assicurazioni)

L'impresa appaltatrice si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, per i danni derivanti ai terzi da inadempimenti o difettose prestazioni rese durante l'espletamento del servizio, nonché, dei danni alle cose e/o persone derivanti da fatti e sinistri o ad essi collegati e connessi durante il periodo dell'appalto, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità, addebito e richiesta di risarcimento. A tale scopo, l'impresa appaltatrice, procederanno alla stipula di una polizza assicurativa a copertura di tali eventi, nella quale sia espressamente indicato che l'amministrazione è considerata "terzi" a tutti gli effetti ed in cui sia prevista la rinuncia al diritto di surroga di cui all'art. 1916, C.C. ed a qualsiasi rivalsa verso l'Amministrazione da parte della società assicuratrice.

Il contratto assicurativo, stipulato espressamente per l'esecuzione del presente appalto, dovrà essere esente da ogni franchigia e valido per tutta la durata del contratto, con un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro per persona ,per anno, per tutta la durata dell'appalto.

ARTICOLO 12 (Cessione del contratto)

Il contratto non può essere ceduto pena la nullità (si veda l'art. 119, comma 1 del D.lgs 36/2023).

ARTICOLO 13 (Risoluzione del contratto)

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Dlgs n. 36/2023;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del Dlgs n. 36/2023, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La stazione appaltante risolve il contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Dlgs n. 36/2023.

Il contratto di appalto potrà inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da

parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione quando accerterà un grave inadempimento avvierà in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'[allegato II.14](#). All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiarerà risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

Qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione gli assegnerà un termine che, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, entro i quali dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolverà il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi:

- attivazione, da parte di Consip e/o della Centrale Acquisti regionale, di bandi/Convenzioni a copertura di prestazioni analoghe a quelle oggetto del presente appalto, cui l'Amministrazione sia obbligata ad aderire;
- esito negativo dell'informativa antimafia richiesta alla Prefettura di competenza;
- casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni all'Amministrazione;
- applicazione di un numero superiore a 5 penalità;
- sospensione ingiustificata, per un periodo superiore a 5 giorni, delle prestazioni oggetto del presente Capitolato;
- mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo svolgimento del servizio;
- violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile;
- mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento dei contributi previdenziali cd assicurativi;
- cessione anche parziale del contratto;
- frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi;
- annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del presente appalto c/o ritiro in autotutela della stessa;
- sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante della Ditta appaltatrice;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione;
- perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in

sede di gara;

- utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal G.D.P.R.;
- inosservanza durante l'esecuzione del servizio dell'offerta tecnica e dell'offerta economica formulate in sede di gara;
- inosservanza del codice di comportamento dei dipendenti di DiSCo (pubblicato sul sito istituzionale del committente).
- nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa;
- nel caso in cui le progettualità finanziate con i FSE, affidate a DiSCo in qualità di Beneficiario/Attuatore, non vengano attivate, rinnovate, prorogate e/o proseguite ovvero vi sia revoca, decadenza, sospensione e/o cessazione anticipata delle stesse per qualsiasi ragione. In tali ipotesi l'operatore accetta sin d'ora che tali condizioni comportano la risoluzione del contratto e rinuncia ad ogni rimborso e/o risarcimento, e non potrà avanzare pretese economiche di alcun tipo e/o ad alcun titolo salvo il pagamento delle attività effettivamente eseguite.
- nel caso in cui all'Ente non vengano affidate, quale soggetto Beneficiario/Attuatore, ovvero vengano sottratte per qualsiasi ragione o titolo, le attività degli interventi inseriti nell'ambito del POR Lazio FSE. In tali ipotesi l'operatore accetta sin d'ora che tali condizioni comportano la risoluzione del contratto e rinuncia ad ogni rimborso e/o risarcimento, e non potrà avanzare pretese economiche di alcun tipo e/o ad alcun titolo salvo il pagamento delle attività effettivamente eseguite.
- nel caso di revoca, decadenza, sospensione e/o verificarsi di qualsiasi fatto che comporti il venir meno a qualsiasi titolo, dei fondi precedentemente assegnati per le indicate Progettualità. In tali ipotesi l'operatore accetta sin d'ora che tali condizioni comportano la risoluzione del contratto e rinuncia ad ogni rimborso e/o risarcimento, e non potrà avanzare pretese economiche di alcun tipo e/o ad alcun titolo salvo il pagamento delle attività effettivamente eseguite.

In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione appaltante, espressa a mezzo lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione da parte della società appaltatrice e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare la fornitura e installazione ad un altro operatore economico.

Ai sensi dell'art. 124, comma 1 e comma 2 del D.lgs n. 36/2023., in caso di risoluzione, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp.

ARTICOLO 14 (Recesso)

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

ARTICOLO 15 (Recesso dal contratto da parte dell'affidatario)

Il recesso dal contratto da parte dell'aggiudicatario comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi i danni e le spese.

ARTICOLO 16 (Modalità di pagamento e obblighi dell'amministrazione)

In riferimento alle prestazioni indicate nel Capitolato tecnico, il pagamento del corrispettivo verrà liquidato a corpo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura emesse mensilmente, nel rispetto dei termini contrattuali, riportando su ciascuna di esse i seguenti dati:

- a) gli estremi dell'affidamento;
- b) CIG, CUP e CIG DERIVATO;
- c) l'importo totale della prestazione.
- d) bolle di consegna materiali previsti per l'allestimento (qualora necessario).

L'Amministrazione, tuttavia, potrà decidere di variare le modalità di pagamento sopra determinate predisponendo prescrizioni diverse inserite negli appositi appalti specifici stipulati con l'appaltatore.

Le fatture dovranno essere pagate all'Appaltatore solo dopo la loro approvazione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto. Le fatture emesse dovranno essere accompagnate da una dettagliata relazione di rendicontazione sull'attività svolta dall'Appaltatore nel periodo temporale di riferimento, e saranno approvate, mediante benestare al pagamento, solo dopo che lo stesso Direttore abbia valutato la regolare esecuzione delle prestazioni attese dall'appaltatore in termini di corrispondenza, completezza, adeguatezza e tempestività e la coerenza delle attività svolte e con gli obiettivi raggiunti.

La società appaltatrice dovrà emettere fattura intestata a DiSCo - Via Cesare de Lollis, 24/15- 00185 Roma.

In riferimento alle prestazioni nel presente del Capitolato d'oneri, dovranno essere emesse fatture ridotte ciascuna dello 0,50%, a titolo di ritenute a garanzia operate dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.lgs 36/2023. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di

regolarità contributiva.

Le fatture dovranno essere spedite in forma elettronica, pertanto, l'Amministrazione non potrà più accettare fatture in forma cartacea. Si precisa che il mancato adeguamento da parte dell'aggiudicatario alla normativa relativa alla fatturazione elettronica impedirà l'Amministrazione di regolare il dovuto. Pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si consiglia di consultare il sito www.indicepa.gov.it (digitando l'Ente appaltante). Per le modalità operative, si rinvia al sito internet: www.fatturapa.gov.it che contiene una valida trattazione del sistema di fatturazione elettronica in esame.

L'Amministrazione, verificata la correttezza dei dati, liquiderà la somma indicata in fattura.

Il pagamento avverrà nei termini previsti dalla vigente normativa.

Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto dedicato comunicato dall'aggiudicatario ex art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Sulle somme potrebbero essere operate decurtazioni per gli importi eventualmente dovuti all'Amministrazione a titolo di penale ex art.17 del presente Capitolato d'oneri.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'aggiudicatario potrà sospendere la prestazione del servizio; qualora l'aggiudicatario si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato peraltro all'acquisizione della documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC).

Il pagamento della fattura è subordinato agli accertamenti di cui all'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 ed ai suoi provvedimenti attuativi.

A pena di nullità assoluta, l'aggiudicatario si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Prima dell'esecuzione del contratto l'appaltatore dovrà effettuare le comunicazioni di cui all'art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Il pagamento delle fatture avverrà previa verifica della regolarità della prestazione dei servizi.

ARTICOLO 17 (Penali)

L'Appaltatore ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire il corretto e regolare svolgimento del servizio secondo le indicazioni previste dal presente Capitolato.

Per l'inadempimento totale o parziale ovvero il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, le penali da applicare saranno discrezionalmente stabilite dal RUP, in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale del valore dell'appalto e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento del suddetto valore, in relazione all'entità delle

conseguenze legate all'eventuale ritardo e discrezionalmente quantificate dall'Amministrazione.

Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali

La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate:

- Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dall' Amministrazione;
- L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Nel caso di applicazione di penali, l'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

ARTICOLO 18 (Stipula del contratto e spese relative)

L'Impresa affidataria del servizio è tenuta alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa elettronica, nel termine che verrà previamente indicato dall'Amministrazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario, tutte le spese contrattuali oltre che le eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti all'appalto.

Ai sensi dell'art. 18 comma 6 del Dlgs 36/2023 la mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario potrà costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

ARTICOLO 19 (Responsabile unico del progetto)

Il Responsabile Unico del Progetto è Benedetta D'Egidio.

ARTICOLO 21 (Tutela della privacy)

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i s'informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è DiSCo.

Nella procedura di gara, saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.

I dati forniti dalle imprese partecipanti saranno utilizzati per le finalità connesse alla presente gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.

In ogni caso l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.

ARTICOLO 22 (Foro competente)

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere per l'affidamento o durante l'esecuzione del servizio e/o relative al contratto, sarà competente il Foro di Roma.

Articolo 23 (Clausola compromissoria)

Il presente capitolato non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 213 del Codice dei Contratti pubblici recante disposizioni in materia di arbitrato.

ARTICOLO 24 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente atteso nel presente Capitolato si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile in quanto applicabili, alle norme del Codice dei Contratti Pubblici in quanto richiamate, al Regolamento di attuazione del Codice in quanto richiamate, alla ulteriore normativa che disciplina i contratti pubblici in quanto applicabile ed a tutta la normativa speciale di settore e al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*".

La medesima impresa appaltatrice si obbliga altresì al rispetto di ogni norma di legge che dovesse intervenire successivamente alla stipula del presente contratto di appalto, senza pretendere e richiedere alcun onere in relazione agli adempimenti aggiuntivi che la legge potrebbe prevedere. Inoltre, il presente appalto è soggetto alle norme in materia di circolazione stradale e di trasporti pubblici ed a tutta la normativa di settore vigente.

(Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del codice civile)

L'Appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, comma 2 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate nei seguenti articoli del presente Capitolato: ARTICOLO 8 (Obblighi dell'operatore economico aggiudicatario); ARTICOLO 12 (Cessione del contratto); ARTICOLO 13 (Risoluzione del contratto); ARTICOLO 14 (Recesso); ARTICOLO 22 (Foro competente). ARTICOLO 23 (Clausola compromissoria).